

DIREZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO
UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO
CONSERVAZIONE DEL NUOVO CATASTO DEI TERRENI
VERIFICAZIONI QUINQUENNALI GRATUITE
 (Artt. 118 e 119 del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153)

Nel corso del 2021 l'Agenzia delle Entrate farà la verifica quinquennale per rilevare e accertare i cambiamenti avvenuti - sia in aumento che in diminuzione - nella superficie, nella configurazione e nel reddito dei terreni (Articoli 118 e 119 del Regolamento n. 2153/1938) nei comuni di: ACQUAVIVA PICENA - CARASSAI - CASTIGNANO - COSSIGNANO - CUPRA MARITTIMA - GROTTAMMARE - MASSIGNANO - MONSAMPOLO DEL TRONTO - MONTEPRANDONE - MONTEFIORE DELL'ASO - RIPATRANSONE - ROTELLA - SAN BENEDETTO DEL TRONTO

QUANDO È POSSIBILE CHIEDERE LA VERIFICA

La variazione del reddito dominicale (art. 29 - ex art. 26 - del DPR n. 917/1986) è possibile in caso di:

- sostituzione della qualità di coltura presente in catasto con un'altra di maggiore o minore reddito
- diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per cause di forza maggiore (frane, erosioni ecc.), oppure per infestazioni e/o malattie interessanti le piantagioni, che hanno ridotto la capacità produttiva in maniera radicale.

COME CHIEDERE LA VERIFICA

Per usufruire della verifica quinquennale gratuita, i possessori interessati devono presentare, entro il 31 gennaio del 2021, la denuncia dei cambiamenti all'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate (Art. 30 - ex art. 27 - del DPR n. 917/1986), utilizzando i modelli disponibili presso l'Ufficio e sul sito www.agenziaentrate.gov.it, seguendo questo percorso: "Cittadini" - "Fabbricati e terreni" - "Aggiornamento dati catastali e ipotecari" - "Variazioni culturali". Inoltre, i possessori possono presentare la denuncia di variazione culturale utilizzando la procedura informatica gratuita DOCTE 2.0, disponibile sullo stesso sito.

Nelle denunce devono essere indicati, tra l'altro:

- nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del denunciante o quello eletto nel Comune se il denunciante ha il domicilio effettivo in un altro Comune
- il Comune dove si trovano i beni da verificare
- la causa e il tipo di cambiamenti
- i dati catastali dei fondi in cui è avvenuto il cambiamento; se le variazioni riguardano porzioni di particelle, deve essere allegata la dimostrazione grafica del frazionamento che potrà essere solo indicativa e, quindi, non necessariamente firmata da un tecnico.

Per le denunce riconosciute regolari l'Ufficio rilascia sempre ricevuta.

L'Ufficio non potrà accettare le denunce per diminuzione di estimo sui beni che non risultano regolarmente intestati ai loro possessori (Art. 115 del Regolamento n. 2153/1938).

Le spese per le verificazioni quinquennali sono a carico dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, se la denuncia non ha fondamento nel Regolamento di conservazione e neppure nelle norme e istruzioni che hanno disciplinato la formazione del nuovo catasto (art. 126 del Regolamento 2153/1938), i possessori interessati dovranno pagare le spese sostenute dall'Agenzia.

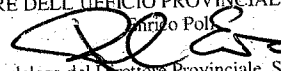
La pubblicazione dei risultati della verifica, a cura dell'Agenzia delle Entrate (Art. 10 della legge n. 679/1969), sarà resa nota con apposito manifesto. In ogni caso, se ci saranno variazioni dei redditi, saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della Legge n. 342/2000).

Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica (art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio.

Si ricorda infine che da questa disciplina sono esclusi i cambiamenti dipendenti da costruzioni di nuovi fabbricati, (Art. 8 della Legge n. 679/1969, Art. 1 del DPR n. 139/1998 e Art. 13, comma 14 ter, del D.L. n. 201/2011).

Il responsabile del procedimento è POLI ENRICO (art. 5, Legge n. 241/1990).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO (*)



*firma su delega del Direttore Provinciale, Stefano Cannistrà

(Data)

RIFERIMENTI NORMATIVI

ESTRATTO DEL D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Art. 29 (ex art. 26) - Variazioni del reddito dominicale

1. Dà luogo a variazioni del reddito dominicale in aumento la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di maggior reddito.
2. Danno luogo a variazioni del reddito dominicale in diminuzione: a) la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di minore reddito; b) la diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni.
3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali o da circostanze transitorie.
4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo a revisione del classamento dei terreni cui si riferiscono. (omissis)

Art. 30 (ex art. 27) - Denuncia e decorrenza delle variazioni.

1.
2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell'art. 29 (ex art. 26) e hanno effetto da tale anno.
3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell'art. 29 (ex art. 26) se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo: se la denuncia è stata presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata. (omissis)

ESTRATTO DEL D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 471

Art. 3 - Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari.

1. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto per legge, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.000.

ESTRATTO DELLA LEGGE 1° ottobre 1969, n. 679

Art. 8 - Cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani.

I possessori di particelle censite nel catasto dei terreni sulle quali vengono edificati nuovi fabbricati ed ogni altra stabile costruzione nuova, da considerarsi immobili urbani ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 1939 n. 1249, e successive modificazioni, indipendentemente dalle dichiarazioni previste dall'articolo 28 della suddetta legge, hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto della avvenuta edificazione.

Le denunce devono essere compilate sopra un modulo a stampa fornito dall'Amministrazione e devono essere presentate all'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate nel termine di sei mesi dalla data di riconosciuta abitabilità o agibilità dei locali.

Alla denuncia deve essere allegato un tipo mappale, riportante la rappresentazione grafica dell'avvenuta variazione, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale comprendente la particella o le particelle sulle quali insistono, in tutto o in parte, i nuovi fabbricati e le altre stabili costruzioni, edificate, con le relative attinenze coperte e scoperte. (omissis)

Art. 10 - Verificazioni in interi Comuni.

I risultati delle variazioni accertate nello stato e nei redditi dei terreni, durante le verificazioni ordinarie e quelle straordinarie disposte d'ufficio per interi Comuni, saranno pubblicati a cura dell'Agenzia delle Entrate, che è tenuta a darne preventivo avviso con manifesti da affiggersi nei modi consueti per gli atti ufficiali.

Durante la pubblicazione, che deve avere luogo nei locali del Comune in cui ha avuto luogo la verifica, le variazioni accertate saranno portate a conoscenza dei possessori interessati rendendo ostensibili per un periodo di 30 giorni consecutivi i dati catastali modificati.

Durante la pubblicazione e nei successivi 30 giorni, ai possessori interessati è consentita la visura gratuita degli atti presso l'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate. (omissis)

ESTRATTO DEL D.M. del 2 gennaio 1998, n. 28

Art. 5 - Norme generali di conservazione.

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, ai fini della conservazione del catasto dei fabbricati si applica la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano istituito con regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.

ESTRATTO DEL D.P.R. del 30 dicembre 1999, n. 536

Art. 1 - Criteri transitori ed a regime per l'accatastamento delle costruzioni rurali.

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è così sostituito: "Per l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, rurali ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, ovvero per le costruzioni già censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28". (omissis)

**DIREZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO
UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO**

**CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI
VERIFICAZIONI ESEGUITE NEL COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA**

I risultati delle variazioni nello stato dei terreni accertati durante le verificazioni eseguite nell'anno 2021 saranno pubblicati all'albo on line del Comune per 30 giorni consecutivi a partire dal 31/10/2020 (Art. 10 della Legge n. 679/1969, DM 20 luglio 1970 e Art. 32 della Legge n. 69/2009). Nel periodo della pubblicazione e nei trenta giorni successivi gli atti catastali relativi alle variazioni accertate nello stato dei terreni possono essere consultate anche presso la sede della Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, Ufficio Provinciale - Territorio, sita in viale Marini 15, Ascoli Piceno. Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano. Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di chiusura della pubblicazione (Art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, con le modalità sotto specificate. Si informa che le variazioni riguardanti i redditi saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000) e le forme di tutela correlate potranno essere eventualmente attivate in tale sede.

*****INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE*****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano (art. 2 quater del D.L. n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento. Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno Ufficio Provinciale - Territorio indicato in intestazione. Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete, può rivolgersi direttamente a questo Ufficio, o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali" disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (art. da 16-bis a 22 del D.Lgs. n. 546/1992). Il ricorso avverso le variazioni accertate dovrà essere proposto entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014). Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso. A pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione ha la finalità di prevenire le liti "minori" che possono essere risolte senza ricorrere al giudice e garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia. Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione Tributaria Provinciale, come di seguito specificato.

A chi presentare il ricorso (art. 4 del D.Lgs. n. 546/1992)

Il ricorso deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno e notificato alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

Il ricorso deve essere notificato tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno: dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it.

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione Tributaria Provinciale a cui si presenta il ricorso;
- le generalità e il codice fiscale di chi presenta il ricorso e del suo rappresentante legale;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio;
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente;
- la residenza o la sede legale;
- alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate nei cui confronti si presenta ricorso;
- gli estremi dell'atto impugnato;
- l'oggetto e i motivi del ricorso;
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis del DPR n. 115/2002);
- la firma digitale del difensore incaricato.

Assistenza tecnica

Per le controversie di valore indeterminabile il ricorrente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate nell'articolo 12, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari; iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

La costituzione in giudizio deve avvenire esclusivamente mediante il sistema informativo della giustizia tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal portale della giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it), entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo, tramite PEC. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Ai fini della costituzione in giudizio, vanno inserite tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e vanno depositati mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento con F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni non va allegata alcuna ricevuta.

Prima di costituirsi in giudizio, si è tenuti a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale;
- banche, utilizzando il modello F23;
- tabaccherie e agenti della riscossione (se si decide di versare il contributo presso le tabaccherie va utilizzato l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo va apposto il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure non viene indicato il codice fiscale del ricorrente, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Utp alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno situato in via Marini 15 secondo gli orari pubblicati sul sito www.agenziaentrate.gov.it o telefonicamente al numero 0736 681811.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è POLI ENRICO (art. 5, Legge n. 241/1990).

Ascoli Piceno li 23/10/2020

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO (*)

Enrico Poli


*firma su delega del Direttore Provinciale, Stefano Cannistrà

**DIREZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO
UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO**

**CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI
VERIFICAZIONI ESEGUITE NEL COMUNE DI CARASSAI**

I risultati delle variazioni nello stato dei terreni accertati durante le verificazioni eseguite nell'anno 2021 saranno pubblicati all'albo on line del Comune per 30 giorni consecutivi a partire dal 31/10/2020 (Art. 10 della Legge n. 679/1969, DM 20 luglio 1970 e Art. 32 della Legge n. 69/2009). Nel periodo della pubblicazione e nei trenta giorni successivi gli atti catastali relativi alle variazioni accertate nello stato dei terreni possono essere consultate anche presso la sede della Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, Ufficio Provinciale - Territorio, sita in viale Marini 15, Ascoli Piceno. Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano. Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di chiusura della pubblicazione (Art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, con le modalità sotto specificate. Si informa che le variazioni riguardanti i redditi saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000) e le forme di tutela correlate potranno essere eventualmente attivate in tale sede.

*****INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE*****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano (art. 2 quater del D.L. n. 364/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento. Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno Ufficio Provinciale - Territorio indicato in intestazione. Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete, può rivolgersi direttamente a questo Ufficio, o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (art. da 16-bis a 22 del D.Lgs n. 546/1992)

Il ricorso avverso le variazioni accertate dovrà essere proposto entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1. L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014). Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso. A pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione ha la finalità di prevenire le liti "minori" che possono essere risolte senza ricorrere al giudice e garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia. Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione Tributaria Provinciale, come di seguito specificato.

A chi presentare il ricorso (art. 4 del D.Lgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno e notificato alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

Il ricorso deve essere notificato tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno: dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it.

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione Tributaria Provinciale a cui si presenta il ricorso;
- le generalità e il codice fiscale di chi presenta il ricorso e del suo rappresentante legale;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio;
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente;
- la residenza o la sede legale;
- alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate nei cui confronti si presenta ricorso;
- gli estremi dell'atto impugnato;
- l'oggetto e i motivi del ricorso;
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis del DPR n. 115/2002);
- la firma digitale del difensore incaricato.

Assistenza tecnica

Per le controversie di valore indeterminabile il ricorrente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate nell'articolo 12, commi 3 e 5, del D.Lgs n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

La costituzione in giudizio deve avvenire esclusivamente mediante il sistema informativo della giustizia tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal portale della giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it), entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo, tramite PEC. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Ai fini della costituzione in giudizio, vanno inserite tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti",

"Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e vanno depositati mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento con F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni non va allegata alcuna ricevuta.

Prima di costituirsi in giudizio, si è tenuti a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale;
- banche, utilizzando il modello F23;
- tabaccherie e agenti della riscossione (se si decide di versare il contributo presso le tabaccherie va utilizzato l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo va apposto il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure non viene indicato il codice fiscale del ricorrente, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno situato in via Marini 15 secondo gli orari pubblicati sul sito www.agenziaentrate.gov.it o telefonicamente al numero 0736 681811.

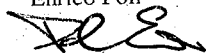
Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è POLI ENRICO (art. 5, Legge n. 241/1990).

Ascoli Piceno li 23/10/2020

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO (*)

Enrico Poli



*firma su delega del Direttore Provinciale, Stefano Cannistrà

**DIREZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO
UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO**

**CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI
VERIFICAZIONI ESEGUITE NEL COMUNE DI CASTIGNANO**

I risultati delle variazioni nello stato dei terreni accertati durante le verificazioni eseguite nell'anno 2021 saranno pubblicati all'albo on line del Comune per 30 giorni consecutivi a partire dal 31/10/2020 (Art. 10 della Legge n. 679/1969, DM 20 luglio 1970 e Art. 32 della Legge n. 69/2009). Nel periodo della pubblicazione e nei trenta giorni successivi gli atti catastali relativi alle variazioni accertate nello stato dei terreni possono essere consultate anche presso la sede della Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, Ufficio Provinciale - Territorio, sita in viale Marini 15, Ascoli Piceno. Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano. Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di chiusura della pubblicazione (Art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, con le modalità sotto specificate. Si informa che le variazioni riguardanti i redditi saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000) e le forme di tutela correlate potranno essere eventualmente attivate in tale sede.

*****INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE*****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano (art. 2 quater del D.L. n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento. Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno Ufficio Provinciale - Territorio indicato in intestazione. Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete, può rivolgersi direttamente a questo Ufficio, o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali" disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (art. da 16-bis a 22 del D.Lgs n. 546/1992)
Il ricorso avverso le variazioni accertate dovrà essere proposto entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art.1, L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014). Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso. A pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione ha la finalità di prevenire le liti "minori" che possono essere risolte senza ricorrere al giudice e garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia. Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione Tributaria Provinciale, come di seguito specificato.

A chi presentare il ricorso (art. 4 del D.Lgs n. 546/1992)
Il ricorso deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno e notificato alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

Il ricorso deve essere notificato tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno : dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it.

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione Tributaria Provinciale a cui si presenta il ricorso;
- le generalità e il codice fiscale di chi presenta il ricorso e del suo rappresentante legale;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio;
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente;
- la residenza o la sede legale;
- alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate nei cui confronti si presenta ricorso;
- gli estremi dell'atto impugnato;
- l'oggetto e i motivi del ricorso;
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis del DPR n. 115/2002);
- la firma digitale del difensore incaricato.

Assistenza tecnica

Per le controversie di valore indeterminabile il ricorrente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate nell'articolo 12, commi 3 e 5, del D.Lgs n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

La costituzione in giudizio deve avvenire esclusivamente mediante il sistema informativo della giustizia tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal portale della giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it), entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo, tramite PEC. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Ai fini della costituzione in giudizio, vanno inserite tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenza", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e vanno depositati mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento con F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni non va allegata alcuna ricevuta.

Prima di costituirsi in giudizio, si è tenuti a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale;
- banche, utilizzando il modello F23;
- tabaccherie e agenti della riscossione (se si decide di versare il contributo presso le tabaccherie va utilizzato l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo va apposto il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure non viene indicato il codice fiscale del ricorrente, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno situato in via Marini 15 secondo gli orari pubblicati sul sito www.agenziaentrate.gov.it o telefonicamente al numero 0736 681811.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è POLI ENRICO (art. 5, Legge n. 241/1990).

Ascoli Piceno li 23/10/2020

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO (*)

Enrico Poli

*firma su delega del Direttore Provinciale, Stefano Cannistrà

**DIREZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO
UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO**

**CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI
VERIFICAZIONI ESEGUITE NEL COMUNE DI COSSIGNANO**

I risultati delle variazioni nello stato dei terreni accertati durante le verificazioni eseguite nell'anno 2021 saranno pubblicati all'albo on line del Comune per 30 giorni consecutivi a partire dal 31/10/2020 (Art. 10 della Legge n. 679/1969, DM 20 luglio 1970 e Art. 32 della Legge n. 69/2009). Nel periodo della pubblicazione e nei trenta giorni successivi gli atti catastali relativi alle variazioni accertate nello stato dei terreni possono essere consultate anche presso la sede della Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, Ufficio Provinciale - Territorio, sita in viale Marini 15, Ascoli Piceno. Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano. Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di chiusura della pubblicazione (Art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, con le modalità sotto specificate. Si informa che le variazioni riguardanti i redditi saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000) e le forme di tutela correlate potranno essere eventualmente attivate in tale sede.

*****INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE*****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze
Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano (art. 2 quater del D.L. n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento. Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno Ufficio Provinciale - Territorio indicato in intestazione. Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete, può rivolgersi direttamente a questo Ufficio, o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. da 16-bis a 22 del D.Lgs n. 546/1992)
Il ricorso avverso le variazioni accertate dovrà essere proposto entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014). Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione ha la finalità di prevenire le liti "minori" che possono essere risolte, senza ricorrere al giudice e garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia. Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione Tributaria Provinciale, come di seguito specificato.

A chi presentare il ricorso (art. 4 del D.Lgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno e notificato alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

Il ricorso deve essere notificato tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno: dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it.

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione Tributaria Provinciale a cui si presenta il ricorso;
- le generalità e il codice fiscale di chi presenta il ricorso e del suo rappresentante legale;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio;
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente;
- la residenza o la sede legale;
- alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate nei cui confronti si presenta ricorso;
- gli estremi dell'atto impugnato;
- l'oggetto e i motivi del ricorso;
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis del DPR n. 115/2002);
- la firma digitale del difensore incaricato.

Assistenza tecnica

Per le controversie di valore indeterminabile il ricorrente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate nell'articolo 12, commi 3 e 5, del D.Lgs n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

La costituzione in giudizio deve avvenire esclusivamente mediante il sistema informativo della giustizia tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal portale della giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it), entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo, tramite PEC. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Ai fini della costituzione in giudizio, vanno inserite tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e vanno depositati mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento con F23, o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni non va allegata alcuna ricevuta.

Prima di costituirsi in giudizio, si è tenuti a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale;
- banche, utilizzando il modello F23;
- tabaccherie e agenti della riscossione (se si decide di versare il contributo presso le tabaccherie va utilizzato l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo va apposto il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure non viene indicato il codice fiscale del ricorrente, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno situato in via Marini 15 secondo gli orari pubblicati sul sito www.agenziaentrate.gov.it o telefonicamente al numero 0736 681811.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è POLI ENRICO (art. 5, Legge n. 241/1990).

Ascoli Piceno li 23/10/2020

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO (*)

Enrico Poli



*firma su delega del Direttore Provinciale, Stefano Cannistrà

**DIREZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO
UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO**

**CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI
VERIFICAZIONI ESEGUITE NEL COMUNE DI CUPRA MARITTIMA**

I risultati delle variazioni nello stato dei terreni accertati durante le verificazioni eseguite nell'anno 2021 saranno pubblicati all'albo on line del Comune per 30 giorni consecutivi a partire dal 31/10/2020 (Art. 10 della Legge n. 679/1969, DM 20 luglio 1970 e Art. 32 della Legge n. 69/2009).

Nel periodo della pubblicazione e nei trenta giorni successivi gli atti catastali relativi alle variazioni accertate nello stato dei terreni possono essere consultate anche presso la sede della Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, Ufficio Provinciale - Territorio, sita in viale Marini 15, Ascoli Piceno. Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano.

Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di chiusura della pubblicazione (Art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, con le modalità sotto specificate. Si informa che le variazioni riguardanti i redditi saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000) e le forme di tutela correlate potranno essere eventualmente attivate in tale sede.

*****INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE*****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano (art. 2 quater del D.L. n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento. Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno Ufficio Provinciale - Territorio indicato in intestazione. Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete, può rivolgersi direttamente a questo Ufficio, o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (art. da 16-bis a 22 del D.Lgs n. 546/1992)

Il ricorso avverso le variazioni accertate dovrà essere proposto entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso. La pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione ha la finalità di prevenire le liti "minori" che possono essere risolte senza ricorrere al giudice e garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione Tributaria Provinciale, come di seguito specificato.

A chi presentare il ricorso (art. 4 del D.Lgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno e notificato alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

Il ricorso deve essere notificato tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno : dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it.

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione Tributaria Provinciale a cui si presenta il ricorso;
- le generalità e il codice fiscale di chi presenta il ricorso e del suo rappresentante legale;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio;
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente;
- la residenza o la sede legale;
- alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate nei cui confronti si presenta ricorso;
- gli estremi dell'atto impugnato;
- l'oggetto e i motivi del ricorso;
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis del DPR n. 115/2002);
- la firma digitale del difensore incaricato.

Assistenza tecnica

Per le controversie di valore indeterminabile il ricorrente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate nell'articolo 12, commi 3 e 5, del D.Lgs n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

La costituzione in giudizio deve avvenire esclusivamente mediante il sistema informativo della giustizia tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal portale della giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it), entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo, tramite PEC. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Ai fini della costituzione in giudizio, vanno inserite tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti",

"Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e vanno depositati mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento con F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni non va allegata alcuna ricevuta.

Prima di costituirsi in giudizio, si è tenuti a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale;
- banche, utilizzando il modello F23;
- tabaccherie e agenti della riscossione (se si decide di versare il contributo presso le tabaccherie va utilizzato l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo va apposto il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure non viene indicato il codice fiscale del ricorrente, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno situata in via Marini 15 secondo gli orari pubblicati sul sito www.agenziaentrate.gov.it o telefonicamente al numero 0736 681811.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è POLI ENRICO (art. 5, Legge n. 241/1990).

Ascoli Piceno li 23/10/2020

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO (*)

Enrico Poli



*firma su delega del Direttore Provinciale, Stefano Cannistrà

**DIREZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO
UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO**

**CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI
VERIFICAZIONI ESEGUITE NEL COMUNE DI GROTTAMMARE**

I risultati delle variazioni nello stato dei terreni accertati durante le verificazioni eseguite nell'anno 2021 saranno pubblicati all'albo on line del Comune per 30 giorni consecutivi a partire dal 31/10/2020 (Art. 10 della Legge n. 679/1969, DM 20 luglio 1970 e Art. 32 della Legge n. 69/2009). Nel periodo della pubblicazione e nei trenta giorni successivi gli atti catastali relativi alle variazioni accertate nello stato dei terreni possono essere consultate anche presso la sede della Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, Ufficio Provinciale - Territorio, sita in viale Marini 15, Ascoli Piceno. Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano. Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di chiusura della pubblicazione (Art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, con le modalità sotto specificate. Si informa che le variazioni riguardanti i redditi saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000) e le forme di tutela correlate potranno essere eventualmente attivate in tale sede.

*****INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE*****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano (art. 2 quater del D.L. n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento. Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno Ufficio Provinciale - Territorio indicato in intestazione. Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete, può rivolgersi direttamente a questo Ufficio, o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (art. da 16-bis a 22 del D.Lgs n. 546/1992)
Il ricorso avverso le variazioni accertate dovrà essere proposto entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1. L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014). Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso. A pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione ha la finalità di prevenire le liti "minori" che possono essere risolte senza ricorrere al giudice e garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia. Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione Tributaria Provinciale, come di seguito specificato.

A chi presentare il ricorso (art. 4 del D.Lgs n. 546/1992)
Il ricorso deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno e notificato alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso
Il ricorso deve essere notificato tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno : dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it.

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione Tributaria Provinciale a cui si presenta il ricorso;
- le generalità e il codice fiscale di chi presenta il ricorso e del suo rappresentante legale;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio;
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente;
- la residenza o la sede legale;
- alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate nei cui confronti si presenta ricorso;
- gli estremi dell'atto impugnato;
- l'oggetto e i motivi del ricorso;
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis del DPR n. 115/2002);
- la firma digitale del difensore incaricato.

Assistenza tecnica

Per le controversie di valore indeterminabile il ricorrente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate nell'articolo 12, commi 3 e 5, del D.Lgs n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

La costituzione in giudizio deve avvenire esclusivamente mediante il sistema informativo della giustizia tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal portale della giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it), entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo, tramite PEC. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno. Ai fini della costituzione in giudizio, vanno inserite tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e vanno depositati mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento con F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni non va allegata alcuna ricevuta.

Prima di costituirsi in giudizio, si è tenuti a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale;
- banche, utilizzando il modello F23;
- tabaccherie e agenti della riscossione (se si decide di versare il contributo presso le tabaccherie va utilizzato l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo va apposto il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure non viene indicato il codice fiscale del ricorrente, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno situato in via Marini 15 secondo gli orari pubblicati sul sito www.agenziaentrate.gov.it o telefonicamente al numero 0736 681811.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è POLI ENRICO (art. 5, Legge n. 241/1990).

Ascoli Piceno li 23/10/2020

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO (*)

Enrico Poli



*firma su delega del Direttore Provinciale, Stefano Cannistrà

**DIREZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO
UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO**

**CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI
VERIFICAZIONI ESEGUITE NEL COMUNE DI MASSIGNANO**

I risultati delle variazioni nello stato dei terreni accertati durante le verificazioni eseguite nell'anno 2021 saranno pubblicati all'albo on line del Comune per 30 giorni consecutivi a partire dal 31/10/2020 (Art. 10 della Legge n. 679/1969, DM 20 luglio 1970 e Art. 32 della Legge n. 69/2009). Nel periodo della pubblicazione e nei trenta giorni successivi gli atti catastali relativi alle variazioni accertate nello stato dei terreni possono essere consultate anche presso la sede della Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, Ufficio Provinciale - Territorio, sita in viale Marini 15, Ascoli Piceno. Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano. Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di chiusura della pubblicazione (Art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, con le modalità sotto specificate. Si informa che le variazioni riguardanti i redditi saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000) e le forme di tutela correlate potranno essere eventualmente attivate in tale sede.

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *****

Risame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano (art. 2 quater del D.L. n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento. Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati (per esempio le generalità dell'interessato, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete, può rivolgersi direttamente a questo Ufficio, o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (art. da 16-bis a 22 del D.Lgs n. 546/1992)
Il ricorso avverso le variazioni accertate dovrà essere proposto entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014). Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso. A pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione ha la finalità di prevenire le liti "minori" che possono essere risolte senza ricorrere al giudice e garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia. Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione Tributaria Provinciale, come di seguito specificato.

A chi presentare il ricorso (art. 4 del D.Lgs n. 546/1992)
Il ricorso deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno e notificato alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso
Il ricorso deve essere notificato tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno: dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it.

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione Tributaria Provinciale a cui si presenta il ricorso;
- la generalità e il codice fiscale di chi presenta il ricorso e del suo rappresentante legale;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio;
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente;
- la residenza o la sede legale;
- alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate nei cui confronti si presenta ricorso;
- gli estremi dell'atto impugnato;
- l'oggetto e i motivi del ricorso;
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis del DPR n. 115/2002);
- la firma digitale del difensore incaricato.

Assistenza tecnica

Per le controversie di valore indeterminabile il ricorrente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate nell'articolo 12, commi 3 e 5, del D.Lgs n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

La costituzione in giudizio deve avvenire esclusivamente mediante il sistema informativo della giustizia tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal portale della giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it), entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo, tramite PEC. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno. Ai fini della costituzione in giudizio, vanno inserite tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e vanno depositati mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento con F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni non va allegata alcuna ricevuta.

Prima di costituirsi in giudizio, si è tenuti a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale;
- banche, utilizzando il modello F23;
- tabaccherie e agenti della riscossione (se si decide di versare il contributo presso le tabaccherie va utilizzato l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo va apposto il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure non viene indicato il codice fiscale del ricorrente, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno situato in via Marini 15 secondo gli orari pubblicati sul sito www.agenziaentrate.gov.it o telefonicamente al numero 0736 681811.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è POLI ENRICO (art. 5, Legge n. 241/1990).

Ascoli Piceno li 23/10/2020

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO (*)

Enrico Poli



*firma su delega del Direttore Provinciale, Stefano Cannistrà

**DIREZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO
UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO**

**CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI
VERIFICAZIONI ESEGUITE NEL COMUNE DI MONSAMPOLO DEL
TRONTO**

I risultati delle variazioni nello stato dei terreni accertati durante le verificazioni eseguite nell'anno 2021 saranno pubblicati all'albo on line del Comune per 30 giorni consecutivi a partire dal 31/10/2020 (Art. 10 della Legge n. 679/1969, DM 20 luglio 1970 e Art. 32 della Legge n. 69/2009). Nel periodo della pubblicazione e nei trenta giorni successivi gli atti catastali relativi alle variazioni accertate nello stato dei terreni possono essere consultate anche presso la sede della Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, Ufficio Provinciale - Territorio, sita in viale Marini 15, Ascoli Piceno. Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano. Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di chiusura della pubblicazione (Art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, con le modalità sotto specificate. Si informa che le variazioni riguardanti i redditi saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000) e le forme di tutela correlate potranno essere eventualmente attivate in tale sede.

*****INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE*****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze
Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano (art. 2 quater del D.L. n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento. Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno Ufficio Provinciale - Territorio indicato in intestazione. Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete, può rivolgersi direttamente a questo Ufficio, o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (art. da 16-bis a 22 del D.Lgs n. 546/1992)
Il ricorso avverso le variazioni accertate dovrà essere proposto entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014). Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso. Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso. A pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione ha la finalità di prevenire le liti "minori" che possono essere risolte senza ricorrere al giudice e garantisce ai contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia. Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione Tributaria Provinciale, come di seguito specificato.

A chi presentare il ricorso (art. 4 del D.Lgs n. 546/1992)
Il ricorso deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno e notificato alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso
Il ricorso deve essere notificato tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno : dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it.

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione Tributaria Provinciale a cui si presenta il ricorso;
- le generalità e il codice fiscale di chi presenta il ricorso o del suo rappresentante legale;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio;
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente;
- la residenza o la sede legale;
- alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate nei cui confronti si presenta ricorso;
- gli estremi dell'atto impugnato;
- l'oggetto e i motivi del ricorso;
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis del DPR n. 115/2002);
- la firma digitale del difensore incaricato.

Assistenza tecnica
Per le controversie di valore indeterminabile il ricorrente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate nell'articolo 12, commi 3 e 5, del D.Lgs n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio
La costituzione in giudizio deve avvenire esclusivamente mediante il sistema informativo della giustizia tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal portale della giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it), entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo, tramite PEC. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Ai fini della costituzione in giudizio, vanno inserite tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e vanno depositati mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento con F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni non va allegata alcuna ricevuta.

Prima di costituirsi in giudizio, si è tenuti a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale;
- banche, utilizzando il modello F23;
- tabaccherie e agenti della riscossione (se si decide di versare il contributo presso le tabaccherie va utilizzato l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo va apposto il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure non viene indicato il codice fiscale del ricorrente, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno situata in via Marini 15 secondo gli orari pubblicati sul sito www.agenziaentrate.gov.it o telefonicamente al numero 0736 681811.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è POLI ENRICO (art. 5, Legge n. 241/1990).

Ascoli Piceno li 23/10/2020

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO (*)

Enrico Poli



*firma su delega del Direttore Provinciale, Stefano Cannistrà

**DIREZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO
UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO**

**CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI
VERIFICAZIONI ESEGUITE NEL COMUNE DI MONTEPRANDONE**

I risultati delle variazioni nello stato dei terreni accertati durante le verificazioni eseguite nell'anno 2021 saranno pubblicati all'albo on line del Comune per 30 giorni consecutivi a partire dal 31/10/2020 (Art. 10 della Legge n. 679/1969, DM 20 luglio 1970 e Art. 32 della Legge n. 69/2009). Nel periodo della pubblicazione e nei trenta giorni successivi gli atti catastali relativi alle variazioni accertate nello stato dei terreni possono essere consultate anche presso la sede della Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, Ufficio Provinciale - Territorio, sita in viale Marini 15, Ascoli Piceno. Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano. Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di chiusura della pubblicazione (Art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, con le modalità sotto specificate. Si informa che le variazioni riguardanti i redditi saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000) e le forme di tutela correlate potranno essere eventualmente attivate in tale sede.

*****INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE*****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano (art. 2 quater del D.L. n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento. Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno Ufficio Provinciale - Territorio indicato in intestazione. Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete, può rivolgersi direttamente a questo Ufficio, o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (art. da 16-bis a 22 del D.Lgs. n. 546/1992)

Il ricorso avverso le variazioni accertate dovrà essere proposto entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1. L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso. A pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione ha la finalità di prevenire le liti "minori" che possono essere risolte senza ricorrere al giudice e garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione Tributaria Provinciale, come di seguito specificato.

A chi presentare il ricorso (art. 4 del D.Lgs. n. 546/1992)

Il ricorso deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno e notificato alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

Il ricorso deve essere notificato tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno : dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it.

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione Tributaria Provinciale a cui si presenta il ricorso;

- le generalità e il codice fiscale di chi presenta il ricorso e del suo rappresentante legale;

- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio;

- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente;

- la residenza o la sede legale;

- alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate nei cui confronti si presenta ricorso;

- gli estremi dell'atto impugnato;

- l'oggetto e i motivi del ricorso;

- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis del DPR n. 115/2002);

- la firma digitale del difensore incaricato.

Assistenza tecnica
Per le controversie di valore indeterminabile il ricorrente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate nell'articolo 12, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio
La costituzione in giudizio deve avvenire esclusivamente mediante il sistema informativo della giustizia tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal portale della giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it), entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo, tramite PEC. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Ai fini della costituzione in giudizio, vanno inserite tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti",

"Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e vanno depositati mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);

- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);

- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento con F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni non va allegata alcuna ricevuta.

Prima di costituirsi in giudizio, si è tenuti a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale;

- banche, utilizzando il modello F23;

- tabaccherie e agenti della riscossione (se si decide di versare il contributo presso le tabaccherie va utilizzato l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo va apposto il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure non viene indicato il codice fiscale del ricorrente, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno situato in via Marini 15 secondo gli orari pubblicati sul sito www.agenziaentrate.gov.it o telefonicamente al numero 0736 681811.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è POLI ENRICO (art. 5, Legge n. 241/1990).

Ascoli Piceno li 23/10/2020

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO (*)

Enrico Poli



*firma su delega del Direttore Provinciale, Stefano Cannistrà

**DIREZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO
UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO**

**CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI
VERIFICAZIONI ESEGUITE NEL COMUNE DI MONTEFIORE DELL'ASO**

I risultati delle variazioni nello stato dei terreni accertati durante le verificazioni eseguite nell'anno 2021 saranno pubblicati all'albo on line del Comune per 30 giorni consecutivi a partire dal 31/10/2020 (Art. 10 della Legge n. 679/1969, DM 20 luglio 1970 e Art. 32 della Legge n. 69/2009). Nel periodo della pubblicazione e nei trenta giorni successivi gli atti catastali relativi alle variazioni accertate nello stato dei terreni possono essere consultate anche presso la sede della Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, Ufficio Provinciale - Territorio, sita in viale Marini 15, Ascoli Piceno. Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano. Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di chiusura della pubblicazione (Art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, con le modalità sotto specificate. Si informa che le variazioni riguardanti i redditi saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000) e le forme di tutela correlate potranno essere eventualmente attivate in tale sede.

*****INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE*****

Ricorso in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano (art. 2 quater del D.L. n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento. Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno Ufficio Provinciale - Territorio indicato in intestazione. Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete, può rivolgersi direttamente a questo Ufficio, o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (art. da 16-bis a 22 del D.Lgs. n. 546/1992)

Il ricorso avverso le variazioni accertate dovrà essere proposto entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1. L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014). Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso. A pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione ha la finalità di prevenire le liti "minori" che possono essere risolte senza ricorrere al giudice e garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia. Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione Tributaria Provinciale, come di seguito specificato.

A chi presentare il ricorso (art. 4 del D.Lgs. n. 546/1992)

Il ricorso deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno e notificato alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

Il ricorso deve essere notificato tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno: dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it.

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione Tributaria Provinciale a cui si presenta il ricorso;
- le generalità e il codice fiscale di chi presenta il ricorso e del suo rappresentante legale;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio;
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente;
- la residenza o la sede legale;
- alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate nei cui confronti si presenta ricorso;
- gli estremi dell'atto impugnato;
- l'oggetto e i motivi del ricorso;
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis del DPR n. 115/2002);
- la firma digitale del difensore incaricato.

Assistenza tecnica

Per le controversie di valore indeterminabile il ricorrente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate nell'articolo 12, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

La costituzione in giudizio deve avvenire esclusivamente mediante il sistema informativo della giustizia tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal portale della giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it), entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo, tramite PEC. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Ai fini della costituzione in giudizio, vanno inserite tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e vanno depositati mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento con F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni non va allegata alcuna ricevuta.

Prima di costituirsi in giudizio, si è tenuti a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale;
- banche, utilizzando il modello F23;
- tabaccherie e agenti della riscossione (se si decide di versare il contributo presso le tabaccherie va utilizzato l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo va apposto il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure non viene indicato il codice fiscale del ricorrente, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno situato in via Marini 15 secondo gli orari pubblicati sul sito www.agenziaentrate.gov.it o telefonicamente al numero 0736 681811.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è POLI ENRICO (art. 5, Legge n. 241/1990).

Ascoli Piceno li 23/10/2020

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO (*)

Enrico Poli



*firma su delega del Direttore Provinciale, Stefano Cannistrà



**DIREZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO
UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO**

CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI

VERIFICAZIONI ESEGUITE NEL COMUNE DI RIPATRANSONE

I risultati delle variazioni nello stato dei terreni accertati durante le verificazioni eseguite nell'anno 2021 saranno pubblicati all'albo on line del Comune per 30 giorni consecutivi a partire dal 31/10/2020 (Art. 10 della Legge n. 679/1969, DM 20 luglio 1970 e Art. 32 della Legge n. 69/2009). Nel periodo della pubblicazione e nei trenta giorni successivi gli atti catastali relativi alle variazioni accertate nello stato dei terreni possono essere consultate anche presso la sede della Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, Ufficio Provinciale - Territorio, sita in viale Marini 15, Ascoli Piceno. Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano. Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di chiusura della pubblicazione (Art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, con le modalità sotto specificate. Si informa che le variazioni riguardanti i redditi saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000) e le forme di tutela correlate potranno essere eventualmente attivate in tale sede.

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze
Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano (art. 2 quater del D.L. n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento. Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati (per esempio le generalità dell'interessato, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete, può rivolgersi direttamente a questo Ufficio, o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (art. da 16-bis a 22 del D.Lgs n. 546/1992)

Il ricorso avverso le variazioni accertate dovrà essere proposto entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1. L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014). Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso. A pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione ha la finalità di prevenire le liti "minori" che possono essere risolte senza ricorrere al giudice e garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia. Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione Tributaria Provinciale, come di seguito specificato.

A chi presentare il ricorso (art. 4 del D.Lgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno e notificato alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

Il ricorso deve essere notificato tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno: dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it.

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione Tributaria Provinciale a cui si presenta il ricorso;
- le generalità e il codice fiscale di chi presenta il ricorso e del suo rappresentante legale;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio;
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente;
- la residenza o la sede legale;
- alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate nei cui confronti si presenta ricorso;
- gli estremi dell'atto impugnato;
- l'oggetto e i motivi del ricorso;
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis del DPR n. 115/2002);
- la firma digitale del difensore incaricato.

Assistenza tecnica

Per le controversie di valore indeterminabile il ricorrente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate nell'articolo 12, commi 3 e 5, del D.Lgs n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

La costituzione in giudizio deve avvenire esclusivamente mediante il sistema informativo della giustizia tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal portale della giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it), entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo, tramite PEC. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Ai fini della costituzione in giudizio, vanno inserite tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e vanno depositati mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento con F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni non va allegata alcuna ricevuta.

Prima di costituirsi in giudizio, si è tenuti a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale;
- banche, utilizzando il modello F23;
- tabaccherie e agenti della riscossione (se si decide di versare il contributo presso le tabaccherie va utilizzato l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo va apposto il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure non viene indicato il codice fiscale del ricorrente, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno situato in via Marini 15 secondo gli orari pubblicati sul sito www.agenziaentrate.gov.it o telefonicamente al numero 0736 681811.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è POLI ENRICO (art. 5, Legge n. 241/1990).

Ascoli Piceno li 23/10/2020

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO (*)

Enrico Poli

*firma su delega del Direttore Provinciale, Stefano Cannistrà

CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI

VERIFICAZIONI ESEGUITE NEL COMUNE DI ROTELLA

I risultati delle variazioni nello stato dei terreni accertati durante le verificazioni eseguite nell'anno 2021 saranno pubblicati all'albo on line del Comune per 30 giorni consecutivi a partire dal 31/10/2020 (Art. 10 della Legge n. 679/1969, DM 20 luglio 1970 e Art. 32 della Legge n. 69/2009). Nel periodo della pubblicazione e nei trenta giorni successivi gli atti catastali relativi alle variazioni accertate nello stato dei terreni possono essere consultate anche presso la sede della Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, Ufficio Provinciale - Territorio, sita in viale Marini 15, Ascoli Piceno. Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano. Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di chiusura della pubblicazione (Art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, con le modalità sotto specificate. Si informa che le variazioni riguardanti i redditi saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000) e le forme di tutela correlate potranno essere eventualmente attivate in tale sede.

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze
Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano (art. 2 quater del D.L. n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento. Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno Ufficio Provinciale - Territorio indicato in intestazione. Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete, può rivolgersi direttamente a questo Ufficio, o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (art. da 16-bis a 22 del D.Lgs n. 546/1992)
Il ricorso avverso le variazioni accertate dovrà essere proposto entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art.1. L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014). Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso. Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso. A pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione ha la finalità di prevenire le liti "minori" che possono essere risolte senza ricorrere al giudice e garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia. Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione Tributaria Provinciale, come di seguito specificato.

A chi presentare il ricorso (art. 4 del D.Lgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno e notificato alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

Il ricorso deve essere notificato tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno : dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it.

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione Tributaria Provinciale a cui si presenta il ricorso;
- le generalità e il codice fiscale di chi presenta il ricorso e del suo rappresentante legale;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio;
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente;
- la residenza o la sede legale;
- alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate nei cui confronti si presenta ricorso;
- gli estremi dell'atto impugnato;
- l'oggetto e i motivi del ricorso;
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis del DPR n. 115/2002);
- la firma digitale del difensore incaricato.

Assistenza tecnica

Per le controversie di valore indeterminabile il ricorrente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate nell'articolo 12, commi 3 e 5, del D.Lgs n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

La costituzione in giudizio deve avvenire esclusivamente mediante il sistema informativo della giustizia tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal portale della giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it), entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo, tramite PEC. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno. Ai fini della costituzione in giudizio, vanno inserite tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e vanno depositati mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento con F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni non va allegata alcuna ricevuta.

Prima di costituirsi in giudizio, si è tenuti a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale;
- banche, utilizzando il modello F23;
- tabaccherie e agenti della riscossione (se si decide di versare il contributo presso le tabaccherie va utilizzato l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo va apposto il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure non viene indicato il codice fiscale del ricorrente, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno situato in via Marini 15 secondo gli orari pubblicati sul sito www.agenziaentrate.gov.it o telefonicamente al numero 0736 681811.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è POLI ENRICO (art. 5, Legge n. 241/1990).

Ascoli Piceno li 23/10/2020

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO (*)

Enrico Poli


*firma su delega del Direttore Provinciale, Stefano Cannistrà

CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI

VERIFICAZIONI ESEGUITE NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DL

TRONTO

I risultati delle variazioni nello stato dei terreni accertati durante le verificazioni eseguite nell'anno 2021 saranno pubblicati all'albo on line del Comune per 30 giorni consecutivi a partire dal 31/10/2020 (Art. 10 della Legge n. 679/1969, DM 20 luglio 1970 e Art. 32 della Legge n. 69/2009). Nel periodo della pubblicazione e nei trenta giorni successivi gli atti catastali relativi alle variazioni accertate nello stato dei terreni possono essere consultate anche presso la sede della Direzione Provinciale di Ascoli Piceno; Ufficio Provinciale - Territorio, sita in viale Marini 15, Ascoli Piceno. Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano. Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di chiusura della pubblicazione (Art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, con le modalità sotto specificate. Si informa che le variazioni riguardanti i redditi saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000) e le forme di tutela correlate potranno essere eventualmente attivate in tale sede.

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano (art. 2 quater del D.L. n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento. Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno Ufficio Provinciale - Territorio indicato in intestazione. Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete, può rivolgersi direttamente a questo Ufficio, o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (art. da 16-bis a 22 del D.Lgs n. 546/1992)

Il ricorso avverso le variazioni accertate dovrà essere proposto entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1. L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014). Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso. Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso. A pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione ha la finalità di prevenire le liti "minori" che possono essere risolte senza ricorrere al giudice e garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia. Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione Tributaria Provinciale, come di seguito specificato.

A chi presentare il ricorso (art. 4 del D.Lgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno e notificato alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

Il ricorso deve essere notificato tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno: dp.ascolipiceno@pec.agenziaentrate.it.

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione Tributaria Provinciale a cui si presenta il ricorso;
- le generalità e il codice fiscale di chi presenta il ricorso e del suo rappresentante legale;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio;
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente;
- la residenza o la sede legale;
- alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate nei cui confronti si presenta ricorso;
- gli estremi dell'atto impugnato;
- l'oggetto e i motivi del ricorso;
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis del DPR n. 115/2002);
- la firma digitale del difensore incaricato.

Assistenza tecnica

Per le controversie di valore indeterminabile il ricorrente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate nell'articolo 12, commi 3 e 5, del D.Lgs n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

La costituzione in giudizio deve avvenire esclusivamente mediante il sistema informativo della giustizia tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal portale della giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it), entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo, tramite PEC. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Ai fini della costituzione in giudizio, vanno inserite tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e vanno depositati mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento con F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni non va allegata alcuna ricevuta.

Prima di costituirsi in giudizio, si è tenuti a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale;
- banche, utilizzando il modello F23;
- tabaccherie e agenti della riscossione (se si decide di versare il contributo presso le tabaccherie va utilizzato l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo va apposto il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure non viene indicato il codice fiscale del ricorrente, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp alla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno situato in via Marini 15 secondo gli orari pubblicati sul sito www.agenziaentrate.gov.it o telefonicamente al numero 0736 681811

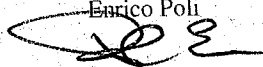
Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è POLI ENRICO (art. 5, Legge n. 241/1990).

Ascoli Piceno li 23/10/2020

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO (*)

Enrico Poli



*firma su delega del Direttore Provinciale, Stefano Cannistra